



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE
RISORSE UMANE E STRUMENTALI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
TOSCANA – MARCHE – UMBRIA
C.F. - P. IVA 80027890484
SEDE DI FIRENZE

Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana
oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it

Alla **Ditta “SIREs S.r.l.”**
Via Baccio da Montelupo, 156
E-mail:
franco.andreini@siresfirenze.it

OGGETTO: PERIZIA 13885 Lavori di realizzazione di un impianto di climatizzazione ed immissione aria primaria nell’Aula di Udienza del tribunale per i Minorenni di Firenze, Via della Scala.

CUP D15F21000680001

CIG 8771652438

IMPORTO COMPLESSIVO NETTO PER LAVORI: € 41.000,00 **compreso costi della sicurezza**

Lettera di affidamento dei lavori

Premesso che:

- Si è verificata la necessità di realizzare l’impianto di climatizzazione indicato in oggetto all’interno dell’Aula di Udienza del Tribunale per i Minorenni di Firenze.
- Considerata la necessità della suddetta esecuzione per garantire una adeguata salubrità dell’ambiente.
- L’intervento consiste essenzialmente nella fornitura in opera di un impianto di climatizzazione con recuperatore termodinamico, con relative canalizzazioni e compreso opere murarie e riprese.
- La stima economica dell’intervento, come da preventivo congruito, risulta essere pari ad € **41.000,00** (quarantunomila / per lavori al netto compreso costi della sicurezza).
- Alla spesa si farà fronte con le somme messe a disposizione dal Ministero della Giustizia sul capitolo 7200 PG4;

Tanto premesso, con la presente lettera commerciale, **il sottoscritto Ing. Moreno Ferrari** nato a Villanova Marchesana (RO) il 21/08/1955, Dirigente del Provveditorato, nella sua qualità di rappresentante dell’Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -

AFFIDA

a codesta **Impresa SIRES S.r.l. di Firenze, C.F. e P.I. 00475920484**, con sede legale in Firenze, via Baccio da Montelupo 156, **rappresentata da Franco Andreini**, nato a Firenze (FI) il 18.6.1962, in qualità di Legale Rappresentante, l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto. Gli stessi, meglio descritti nel preventivo allegato, che si intende parte dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con i magisteri appropriati per dare le opere compiute in ogni loro parte.

Art. 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di un impianto di climatizzazione con recuperatore termodinamico .

Le lavorazioni sono quelle indicate nel preventivo in data 10.02.2021 allegato alla presente lettera di affidamento, e che c'ne costituisce parte integrante.

L'importo per l'esecuzione dei suddetti lavori, completi di tutti gli interventi innanzi elencati, e meglio descritti nel preventivo, **ammonta ad € 41.000,00** (quarantunomila /00) per lavori al netto compreso costi della sicurezza;

Le lavorazioni e gli importi prima elencati si intendono accettate dall'Impresa ai patti e condizioni del presente atto.

Art. 2

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi nascenti dal presente Affidamento, l'Appaltatore, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ha prodotto la polizza fidejussoria allegata. Detta cauzione è vincolata a favore della Stazione Appaltante per tutta la vigenza del presente Affidamento e copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore ha inoltre trasmesso l'"Attestato di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici" anch'esso allegato

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha ridotto al 50% la cauzione definitiva prevista dall'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 3

TEMPO UTILE E PENALE

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori oggetto della presente lettera di affidamento, così come descritti nell'art.1 e negli elaborati di progetto, è fissato in **giorni 30** (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria, di cui all'art.18 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 113-bis comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, dovuta per il ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, viene stabilita nella misura del 0,50‰ dell'importo netto contrattuale e non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 4

CONTABILITA' E PAGAMENTI

Tutti i lavori presenti nel progetto, saranno liquidati in unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione ed il deposito della documentazione e certificazione dell'impianto.

Nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni non autorizzate dalla Committenza.

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione, al netto del ribasso d'asta dopo la verifica da parte del D.L. della correttezza delle lavorazioni eseguite, il relativo accertamento della loro regolare esecuzione e l'acquisizione da parte del Committente della certificazione necessaria e prevista.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

I pagamenti saranno liquidati dopo l'emissione di regolare fattura elettronica, che sarà comunque subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 5

DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente atto il Capitolato Generale di Appalto, anche se non materialmente allegato e tutti gli elaborati facenti parte della perizia in oggetto che vengono consegnati contestualmente alla trasmissione della presente lettera commerciale e quindi condivisi ed accettati con la firma della stessa.

Art. 6

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n°136 del 13 agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume l'obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, alle commesse pubbliche.

Il presente contratto, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, è automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a..

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Resta convenuto che i titoli di spesa per i pagamenti all'appaltatore saranno emessi mediante bonifico bancario sui conti correnti indicati da codesta Ditta nel Modello di Tracciabilità Finanziaria.

Il pagamento sarà effettuato con accredito sul conto rispondente alle seguenti coordinate bancarie:

--	--	--

Ovvero su uno degli altri conti correnti che saranno indicati nella dichiarazione dei flussi finanziari.

Art. 7

ONERI ED AGEVOLAZIONI FISCALI

Il presente atto è soggetto alle norme relative alle istituzioni e disciplina delle Imposte sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. n° 633 del 26.10.72 e successive modificazioni. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, Tasse di bollo, Registro, copia, etc., sono ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice.

Art. 8

QUALITÀ' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I materiali in genere occorrenti per l'esecuzione dei lavori proverranno da quella località' che l'impresa riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti delle migliori qualità. Inoltre, tutte le forniture di attrezzature ed arredo dovranno essere sottoposte all'approvazione della D.L.

Le categorie di lavori dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte riservandosi l'Amministrazione di non accettare le opere di materiali non rispondenti alla buona norma costruttiva.

Art. 9

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO DEL REGOLAMENTO SULLA CONTABILITÀ' DEI LAVORI E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

L'appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000 che qui si intendono integralmente trascritte per gli appalti di opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP. e del regolamento 207/2010, sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori.

Art. 10

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale ed agli altri specificati nel presente Contratto saranno a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi fino al collaudo definitivo, quando non diversamente specificato:

1. tutte le spese relative alla registrazione del contratto, di bollo, registro, copie del contratto e documenti;
2. la messa in sicurezza del cantiere, nonché la redazione del piano delle misure prevenzione sostitutivo e tutela per la Sicurezza fisica dei Lavoratori, ai sensi del D.Lgs 626/94 e 81/08;
3. il libero accesso, in ogni momento, di funzionari ed incaricati dell'Amministrazione per verifiche e controlli inerenti le indagini;
4. il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale dell'Amministrazione ed ai visitatori anche in assenza di preavviso all'Appaltatore, durante sopralluoghi e visite in cantiere;

5. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;

6. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà sull'appaltatore, restandone sollevata tanto l'Amministrazione quanto il personale da questa proposto alla Direzione e sorveglianza;

7. l'obbligo, nell'assunzione del personale, del rispetto delle normative vigenti;

Nell'esecuzione delle opere dovranno essere osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comune e degli Enti dipendenti dallo Stato, e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l'oggetto del presente appalto.

L'appaltatore dichiara espressamente che, nello stabilire il ribasso offerto per l'esecuzione dei lavori, ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati.

Art. 11

Si richiamano in particolare le disposizioni di cui all'art.18 della Legge 55/1990 ed all'art.9 del D.P.C.M. 55/1991, in materia di denuncia agli enti previdenziali-assicurativi ed infortunistici, ed in materia di piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 12

Nell'esecuzione dei lavori e/o forniture che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare, integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende individuali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

In alternativa, l'Impresa artigiana può soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese artigiane.

L'Impresa si obbliga ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili e gli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile.

Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

L'Impresa si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti, debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o da essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero, alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di risarcimento di danni.

Art. 13

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavori saranno determinate a corpo o con misure geometriche o a peso o a numero escluso ogni altro metodo.

Art. 14

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E LORO INVARIABILITA'

I prezzi unitari in base ai quali, sotto detrazione del ribasso d'asta, verranno valutati i lavori a farsi, sono quelli descritti nell'elaborato denominato "*Computo metrico estimativo*". Essi, oltre a non essere suscettibili di variabilità, s'intendono accettati dall'assuntore a suo rischio e in base ai calcoli di sua convenienza. In caso di concordamento nuovi prezzi e/o di redazione di varianti che si rendessero necessarie, nei limiti di regolamento, i prezzi da prendere a riferimento saranno quelli del

Prezziario Ufficiale di riferimento della Regione Toscana dell'anno 2018 e laddove le voci non erano contemplate, tramite il prezziario ufficiale di altre Regioni o di quello del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Umbria dell'anno 2013; qualora non presenti, verranno definiti nuovi prezzi ad essi commisurati e/o comparati o comunque desunti da apposite analisi o indagini di mercato.

La revisione prezzi non è dovuta, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 359 del 11.07.92, ed ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 498 del 23.12.92.

Art. 15

NORME DI APPALTO E DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Le norme che disciplinano l'appalto e l'esecuzione dei lavori e/o delle forniture tengono conto del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 (*Codice dei contratti pubblici*), nonché delle parti ancora in vigore

del D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006*), ed in ultimo del nuovo C.G.d'A.

Il presente atto è immediatamente vincolante per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo che saranno intervenute le necessarie approvazioni e verifiche, in particolare sia quelle presso l'Agenzia delle Entrate e sia quelle ai sensi dell'art.43 del D.P.R. 445/2000 e, pertanto, ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 313/2002.

Si invita il Rappresentante Legale di codesta Ditta in indirizzo a sottoscrivere per accettazione, con firma digitale, la presente lettera commerciale, alla quale, tra l'altro, vengono allegati anche i Modelli A, B, C e di Tracciabilità Finanziaria.

La presente lettera di affidamento sostituisce quella già firmata dalla sola Impresa in data 8.6.2021 che riportava erroneamente la dicitura "SCHEMA di Lettera di Affidamento" nella prima pagina.

Il presente atto, viene letto e sottoscritto dalle parti che lo dichiarano conforme alle loro volontà.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE**

Dott. Ing. Moreno Ferrari

Il sottoscritto Franco Andreini, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa, dichiara di accettare l'affidamento dei suindicati lavori con le condizioni contrattuali stabilite nella presente lettera

data, firma digitale

firma _____